



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

(numerazione in intestazione)

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA** l'istanza prot. n.5260/2025/DBL/cc del 07/10/2025, assunta a prot. n.34113 in pari data, con cui la L.M.D. S.r.l., con sede in Malcontenta (VE), ha richiesto l'adozione di un provvedimento, in occasione dei lavori di posa in opera di un "pontile galleggiante provvisorio" nel canale della Giudecca, nelle vicinanze del Ponte Longo, lungo la Fondamenta delle Zattere nel Comune di Venezia, dal 10 al 24 ottobre 2025, destinato all'ormeggio delle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione velica "Venice Hospitality Challenge", in programma sabato 18 ottobre 2025;

**VISTA** la nota prot. n. 20556, in data 10/10/2025, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso, ai fini demaniali marittimi, l'autorizzazione alla ASD Yacht Club Venezia, per la posa in opera del "pontile galleggiante provvisorio" in questione;

**VISTA** l'autorizzazione n.354/2025 in data 10/10/2025, rilasciata alla L.M.D. S.r.l., con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori marittimi di che trattasi;

**RITENUTO** necessario disciplinare la navigazione in canale della Giudecca, durante i lavori di installazione e permanenza in opera del "pontile galleggiante provvisorio", a garanzia della sicurezza della navigazione e a tutela l'incolumità pubblica;

**VISTO** il "Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta" della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii. recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

**VISTI** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**RENDE NOTO**

che **dal 13 al 24 ottobre 2025**, in occasione della manifestazione velica denominata "XII Gran Premio Città di Venezia - Venice Hospitality Challenge", la L.M.D. S.r.l. eseguirà, su affidamento della ASD Yacht Club Venezia, la posa in opera di un "pontile galleggiante provvisorio" nel **canale della Giudecca**, lungo la Fondamenta delle Zattere nel Comune di Venezia, in prossimità del Ponte Longo, nello specchio acqueo indicato in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

**ORDINA**

**Articolo 1**

(Disciplina della navigazione)

Nel periodo di cui al "rende noto", l'area indicata in "rosso" nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento, delimitata da boe di colore "arancione", è interdetta alla navigazione, alla

sosta, all'ancoraggio e ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie, con esclusione di quelle impiegate nei medesimi lavori.

Durante le fasi di installazione e rimozione del pontile in questione, le unità in transito in **canale della Giudecca** dovranno navigare con la massima prudenza, evitando la produzione di moto ondoso che possa arrecare pregiudizio ai lavori in corso e adottando tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione.

È fatto divieto a tutte le unità navali, ad eccezione di quelle impegnate nei lavori di posa in opera dei moduli galleggianti e di quelle partecipanti alla manifestazione in epigrafe emarginata, di ormeggiarsi alle strutture del "pontile galleggiante provvisorio".

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da Diporto, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Filippo MARINI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA INTERESSATA DALLA POSA DEL “PONTILE GALLEGGIANTE PRVVISORIO” IN CANALE DELLA GIUDECCA

